

Roma, 26/05/2023

Prot.n. 634 del 25/05/2023

Spett.le

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Trasmessa attraverso sistema interattivo disponibile sul sito [www.arera.it](http://www.arera.it)

**Oggetto: DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 186/2023/R/EEL - ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI FINALI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 25 AGOSTO 2022: ORIENTAMENTI IN MERITO ALLE PROCEDURE DELLE COMUNICAZIONI FUNZIONALI ALLA PERMANENZA – Risposta di PostePay S.p.A.**

Nel ringraziare codesta spettabile Autorità per l'attenzione dimostrata nei confronti degli operatori, si riportano di seguito le considerazioni di PostePay S.p.A (nel proseguo PostePay).

\* \* \*

### **Spunti per la consultazione**

**Q1 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle procedure di comunicazione degli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti ai sensi del CTTE e alle valutazioni della loro rilevanza per le finalità del Regolamento? Si individuano criticità? Si individuano altri elementi da considerare?**

In linea generale si condivide il modello di comunicazioni proposto per la gestione degli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti, con la previsione di appositi flussi standardizzati e la presenza di una figura terza quale il Sistema Informativo Integrato.

Ciò posto, preme comunque sottolineare le potenziali criticità derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3.4 e 3.5 del Decreto MITE del 25 agosto 2022: pur infatti condividendo appieno le finalità della norma, non si nasconde il timore che l'applicazione della

stessa rischi di creare difficoltà anche ad operatori virtuosi e solidi da un punto di vista economico/finanziario, che – seppur efficienti e dotati di strutturati procedure e sistemi per la contabilizzazione e il pagamento delle fatture - possono incorrere in ritardi dei pagamenti per questioni meramente operative e/o in maniera del tutto involontaria.

Sono note infatti le criticità che affrontano gli Utenti del trasporto nella gestione delle fatture del servizio di trasporto dell'energia elettrica, laddove si riscontrano comportamenti e procedure ancora non ancora standardizzate tra i diversi distributori, se non – in alcuni casi – una non completa aderenza degli stessi alla regolazione in materia. Tali criticità si acquiscono per gli Utenti che operano sull'intero territorio nazionale e si interfacciano pertanto con la quasi totalità dei distributori.

Pertanto, considerando l'assoluta crucialità che ha assunto la regolarità dei pagamenti verso le società di distribuzione alla luce dei requisiti introdotti dal Regolamento istitutivo dell'Elenco Venditori, invitiamo ARERA a valutare ulteriori affinamenti alla regolazione in materia, nella direzione di creare un *framework* normativo/operativo che dia agli Utenti tutti gli strumenti necessari al rispetto dei succitati requisiti.

In tal senso, si auspica che si proceda sempre di più verso una standardizzazione all'interno del SII dei flussi di comunicazione tra società di distribuzione ed Utenti in tale ambito e si ritiene che tale DCO possa costituire un primo utile passo verso questa direzione.

Ad esempio, già all'interno della Delibera che seguirà il presente documento di consultazione, sarebbe auspicabile prevedere che i file riepilogativi delle fatture di trasporto emesse nel mese che i distributori debbono mensilmente inviare agli Utenti ai sensi della Determina DMRT/EFC/5/2022, vengano esclusivamente messi a disposizione – attraverso flussi standardizzati - sul Sistema Informativo Integrato.

Si ritiene inoltre opportuno che – sempre per il tramite del Sistema Informativo Integrato - venga:

- comunicato agli Utenti anche il primo ritardo di pagamento nel semestre, in modo che sia dato agli stessi la possibilità di evitare di incorrere in un secondo ritardato/omesso pagamento nell'ambito dello stesso semestre. Tale misura sarebbe fondamentale per evitare di incorrere nel mancato rispetto del requisito per ritardati pagamenti involontari o comunque dovuti a problemi di natura meramente operativa;
- istituito, anche in un secondo momento, un sistema di *alerting* preventivo delle fatture in scadenza da parte delle società di distribuzione verso gli Utenti;
- previsto che gli esiti delle verifiche semestrali dei ritardi di pagamento debbano essere comunicate dal SII agli Utenti interessati in tempo utile per prevedere l'apertura di una finestra temporale destinata ad una necessaria verifica da parte degli Utenti stessi rispetto a quanto segnalato dai distributori ed eventualmente a regolarizzare i pagamenti. Tale finestra sarebbe opportuna sia in caso di mancato rispetto del requisito per un solo semestre sia – a maggior ragione – per i casi in cui il mancato rispetto sia riscontrato per due semestri consecutivi (in quest'ultimo caso prima che venga inviata la segnalazione al Ministero).

Per tale ragione si ritiene opportuno che l'esito delle verifiche che il SII mette a disposizione degli Utenti contenga tutte le informazioni necessarie all'Utente per verificare quanto dichiarato dal distributore, consentendo in particolare di individuare le fatture oggetto di ritardato pagamento.

Occorrerebbe inoltre a nostro avviso specificare che:

- il requisito di regolarità dei pagamenti riguarda esclusivamente le fatture di ciclo e di rettifica, escludendo pertanto quelle relative a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi (come già previsto nel CTTE);
- i ritardi di pagamento da considerare per la verifica del rispetto del requisito di regolarità dei pagamenti siano quelli che abbiano condotto alla richiesta, all'utente della distribuzione, della maggiorazione della garanzia prestata.

**Q2 Si ritiene opportuno che siano comunicati al SII (ed eventualmente resi disponibili ai venditori) anche i casi in cui le imprese distributrici rilevino un solo ritardo ai sensi del CTTE da parte degli utenti?**

Come già avuto modo di segnalare alla risposta al quesito Q1, si ritiene fondamentale la comunicazione agli Utenti – sempre secondo procedure standardizzate sul SII – anche del primo eventuale ritardato/omesso pagamento nel semestre.

Parimenti è ovviamente opportuno che il SII informi gli Utenti interessati anche nel caso in cui il mancato rispetto del requisito di puntualità dei pagamenti sia riscontrato solo per un semestre: tale informazione è utile all'Utente interessato per mettere in atto tutte le azioni necessarie ad evitare il mancato rispetto del requisito anche per il semestre successivo.

Da un'analisi del paragrafo 2.22 del presente DCO e del flusso della figura 2, non è chiaro se sia intenzione dell'ARERA comunicare al Ministero anche i casi di mancato rispetto del requisito di puntualità dei pagamenti per un solo semestre: si propone che vengano inoltrate al Ministero per gli esiti di competenza esclusivamente i casi in cui venga rilevato dal SII il mancato rispetto del requisito per due semestri consecutivi.

**Q3 Si ritiene opportuno prevedere una scadenza più ravvicinata per la messa a disposizione da parte del SII degli esiti delle verifiche della rilevanza dei ritardi riscontrati gli utenti? Se sì, motivare.**

Come già riportato nella risposta al quesito Q3, si ritiene che gli esiti delle verifiche dei ritardi di pagamento debbano essere comunicate dal SII agli Utenti interessati il prima possibile, sia al verificarsi del primo ritardato/omesso pagamento nel semestre, sia a valle delle verifiche semestrali.

**Q4 Si condividono gli orientamenti presentati in merito ai casi di verifiche condotte da imprese distributrici aventi meno di 100.000 clienti connessi alle proprie reti?**

Si condividono gli orientamenti ARERA, fermo restando quanto evidenziato nelle risposte ai quesiti precedenti.

**Q5 Si condivide l'orientamento di incaricare il SII di comunicare all'Autorità gli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti ai sensi del CTTE, a prescindere dalla rilevanza ai fini della permanenza nell'elenco, per quanto riguarda gli esercenti il servizio a tutele gradualı per le micro imprese? Si individuano criticità?**

Non si hanno particolari osservazioni a riguardo.

**Q6 Si condividono gli orientamenti finalizzati a consentire il dispiegarsi delle previsioni del Regolamento per quanto riguarda le verifiche degli esiti dei pagamenti delle fatture emesse da Terna?**

Non si hanno particolari osservazioni a riguardo.

**Q7 Si ritiene necessario tenere conto di altre considerazioni?**

Non si hanno osservazioni al riguardo.

**Q8 Si condivide l'orientamento di incaricare il SII di comunicare all'Autorità gli esiti dell'indice I0, a prescindere dalla rilevanza ai fini della permanenza nell'elenco, per quanto riguarda gli esercenti il servizio a tutele gradualı per le micro imprese? Si individuano criticità?**

Non si hanno particolari osservazioni al riguardo.

**Q9 Si condivide l'orientamento in merito alla verifica dei venditori senza contratti per l'ultimo anno?**

Non si hanno particolari osservazioni al riguardo.

**Q10 Si condividono gli orientamenti presentati, e in particolare la definizione della decorrenza delle verifiche previste, al fine della permanenza nell'elenco?**

Si propone di valutare che le verifiche al fine della permanenza nell'elenco decorrano dalle fatture con scadenza nel primo semestre 2024.

\* \* \*

Il presente documento è da considerarsi non accessibile e non divulgabile nella sua interezza.